

LUIGI MONTESANO

## SUL DOCUMENTO INFORMATICO COME RAPPRESENTAZIONE MECCANICA NELLA PROVA CIVILE

### SOMMARIO

1. Premessa. — 2. L'analogia con la scrittura privata e col telegramma (considerazioni anche sul *telex*) ... — 3. ... e la sua critica. — 4. Il documento informatico come rappresentazione meccanica. — 5. « Prova legale », disconoscimento e « verifica » della rappresentazione meccanica. — 6. Ammissibilità della « prova meccanica » degli atti per i quali sono precluse prove testimoniali e presuntive. — 7. Ammissibilità della « prova meccanica » degli atti che « devono essere provati per iscritto ». — 8. Limiti di validità della « documentazione meccanica » come forma solenne del negozio. — 9. Le « documentazioni meccaniche » nei registri domestici e imprenditoriali. — 10. La « prova meccanica » nelle istruzioni civili sommarie.

1. Nella dottrina italiana si parla da qualche tempo di « informatica giuridica » e si è anche ben descritto come si formino le « documentazioni informatiche » (v. spec. le opere di R. CLARIZIA e di E. GIANNANTONIO che si citeranno in seguito). Ma su tali documentazioni come prove civili sembra sia utile qualche ulteriore riflessione.

2. Si è di recente rammentato, anche in riguardo alle « documentazioni informatiche », che nella realtà sociale la firma non è stata forse mai e certamente non è oggi l'unico segno o strumento per identificare l'autore di una documentazione e si è aggiunto — ai fini dell'interpretazione analogica proposta per i fenomeni in esame, che, sopravvenuti all'emanazione della vigente legislazione, si sono considerati estranei alle sue previsioni — che il legislatore italiano del 1942 ha avuto precisa « intenzione » (art. 12, comma 1 preleggi) di dare rilievo giuridico alla realtà sociale di cui s'è detto poc'anzi. Lo dimostra (art. 2705, comma 1 cod. civ.) « l'efficacia probatoria della scrittura privata » attribuita al telegramma non solo « se l'originale consegnato all'ufficio di partenza è sottoscritto dal mittente », ma anche quando « è stato consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, pur senza sottoscriverlo », la circostanza, cioè, che in questa ipotesi normativa — per ripetere il chiaro discorso di N. IRTI (*Idola libertatis*, ed. Giuffrè, Milano, 1985, p. 27, con richiami di dottrina) — « il vincolo giuridico tra testo grafico e autore è stabilito anche dai comportamenti del *consegnare* e del *far consegnare*: criteri

che, al pari della sottoscrizione, permettono d'imputare il dispaccio a un soggetto » ed aprono la strada ad interpretazioni analogiche (art. 12, comma 2 preleggi) dirette ad equiparare (non direi, con N. IRTI, *op. ult. cit.*, p. 28, senz'altro alla scrittura privata, ma) al telegramma « simili fenomeni... caratterizzati dall'esclusività di uso dell'apparato tecnico » (N. IRTI, *op. cit.*, p. 28), come il telex (per il quale si è già orientata in tal senso parte della giurisprudenza: vedi, ad esempio, Trib. Ascoli Piceno 7 settembre 1980, in *Foro it.*, 1980, col. 3090 ss., con nota di R. PARDOLESI ed ivi richiami di dottrina e di giurisprudenza, anche non conforme) e l'« espressione per impulsi elettronici » (così, ancora, N. IRTI, *op. cit.*, p. 28, nota 45, in adesione a R. CLARIZIA, *Informatica ed evoluzione giuridica dell'attività economica*, ed. Nardini, 1985, pp. 117-126, 227-229, del quale vedi anche *Informatica e conclusione del contratto*, ed. Giuffrè, Milano, 1985, pp. 97-120, con inquadramento della prova informatica nella nozione di documento *ad probationem* e *ad substantiam*, e richiami di dottrina e di giurisprudenza).

3. Ma questa interpretazione analogica sembra impedita, per ogni documentazione diversa dal telegramma (e perciò anche per il *telex*), dal divieto di applicare « le leggi ...che fanno eccezioni a regole generali... oltre i casi e i tempi in esse considerati » (art. 14 preleggi).

Non par dubbio:

a) che l'efficacia attribuita nell'art. 2705, comma 1 cod. civ. al telegramma non sottoscritto, nell'originale, dal mittente — quando la documentazione in discorso non è contestata da chi ne subisce la produzione in giudizio o quando tale contestazione è ritenuta infondata dal giudice (anche se si ritenga — v. A. SCARDACCIONE, *Scrittura privata*, voce del *Noviss. Dig. it.*, vol. XVI, ed. UTET, Torino, 1969, p. 809 ss., spec. 816 — che il detto telegramma sia sottratto alla procedura del riconoscimento e della verifica della scrittura privata dettata negli artt. 214-220 cod. proc. civ.) — è quella di « prova legale » descritta nell'art. 2702 cod. civ., che consiste nel divieto — non solo per il giudice del processo in cui il documento è stato prodotto, ma per ogni giudice — di porre in dubbio, « fino a querela di falso », che la dichiarazione documentata proviene da chi, per « riconoscimento » o in via istruttoria, si è visto « imputare » la documentazione;

b) che tale vincolo al giudice deroga al principio generale della libera valutazione delle prove (art. 116, comma 1 cod. proc. civ.). Manca del resto nella « prova informatica » a differenza del *telex* (sul cui « servizio » disciplinato dal d.P.R. 7 febbraio 1963, n. 735 fuso nel T.U. 29 marzo 1973, n. 156 vedi dettagliate notizie in G. COSTANTINO, *Sulla notificazione a mezzo telex*, in *Riv. dir. proc.*, 1981, p. 181 ss., spec. 197 ss., e nelle citate — n. 2 in fine — Trib. Ascoli Piceno 7 settembre 1980 e nota di R. PARDOLESI) la caratteristica (che lo stesso N. IRTI, *op. cit.*, p. 28, pone a base

della sua proposta di applicazione analogica delle norme sull'efficacia probatoria del telegramma) di un uso esclusivo dell'apparato tecnico inerente all'« assegnazione pubblica di mezzi comunicativi ».

Non va, infine, dimenticato che le norme sull'efficacia probatoria del telegramma impongono al mittente l'onere di provare la difformità tra l'originale e il dispaccio consegnato al destinatario, cioè gli addossano un rischio (sul che v'è, in sostanza, concordia in giurisprudenza — vedi ad esempio Cass. 23 maggio 1951, n. 1277 e 29 maggio 1954, n. 1623 — e in dottrina: v. ad esempio A. SCARDACCIONE, *op. cit.*, pp. 816-817 e letteratura *ivi cit.*), la cui *ratio* sembra irragionevole estendere al di là dei casi — che si verificano per la spedizione del telegramma e, se si vuole, dell'uso del *telex* — nei quali lo strumento di trasmissione è liberamente scelto dal trasmittente, da solo o d'accordo col destinatario nell'esercizio della propria autonomia privata; e tale scelta non è sempre inerente all'uso di « strumenti informatici »: si pensi al caso in cui tale uso sia imposto ai dipendenti da regolamenti del datore di lavoro.

4. La « sistemazione » dei « documenti informatici » tra le prove civili documentali si raggiunge, se non ci si inganna, per via ben più agevole di quella analogica. È vero che essi non esistevano quando entrava in vigore l'attuale codice civile, ma non si vede perché non possano essere inclusi (come propone parte della dottrina: vedi ad esempio E. GIANNANTONIO, *Introduzione all'informatica giuridica*, ed. Giuffrè, Milano, 1984, p. 161) nell'amplissima dizione « ... in genere, ogni rappresentazione meccanica di fatti... » contenuta nell'art. 2712 cod. civ., che dimostra la « intenzione del legislatore » (art. 12, comma 1 preleggi) di dettare in quell'articolo la disciplina di ogni *strumento meccanico*, pur non esistente al tempo della legge, *per mezzo del quale siano riprodotti o anche posti in essere, contestualmente al medesimo strumento, idoneo a rappresentarli, fatti* e perciò anche atti e in specie dichiarazioni giuridicamente rilevanti (da questo punto di vista la previsione normativa in discorso è dunque comprensiva anche del *telex* e includerebbe pure il telegramma, se per questo non fossero state dettate le speciali disposizioni che lo equiparano in parte alla scrittura privata). Si sono sottolineate le parole « *strumento meccanico per mezzo del quale siano posti in essere, contestualmente al medesimo strumento, idoneo a rappresentarli, fatti* » per chiarire che non osta — come sembra sostenere parte della dottrina (vedi ad es. R. CLARIZIA, *op. loc. ult. cit.*) — a definire il documento informatico « rappresentazione meccanica » a norma dell'art. 2712 cod. civ. l'essere l'operazione informatica tutt'uno con l'emissione della dichiarazione: fenomeno, questo, che per di più, è proprio della « regina » delle prove documentali, cioè della scrittura privata, giacchè, firmandola, contestualmente e inscindibilmente si emette la dichiarazione e se ne crea il documento (e si vedranno in seguito i non irrilevanti elemen-

ti di giuridica affinità tra la scrittura privata e la rappresentazione meccanica, che il legislatore ha posto nell'art. 2712 cod. civ.).

5. Occorre dunque un attento esame dell'efficacia probatoria che inerisce alle dette rappresentazioni meccaniche e che non è stata oggetto d'indagini dottrinali approfondite. Sembra tuttavia di poter ravvisare parti di verità e parti d'errore in ciascuna delle due opposte tendenze « estreme » che a tal proposito si sono finora manifestate in dottrina, quella, cioè, che fa capo a F. CARNELUTTI (*Prova fotografica e fonografica*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1942, I, p. 233) e che è per la massima equiparazione alla scrittura privata, anche ai fini di una « prova legale » in tutto equivalente a quella prevista nell'art. 2702 cod. civ., e l'altra — di E.T. LIEBMAN (*Manuale di diritto processuale civile*, vol. II, 4<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 1981, pp. 120-121) — che sottopone i documenti in discorso « alle regole generali dell'istruzione probatoria » e del « prudente apprezzamento » (art. 116, comma 1 cod. proc. civ.) del giudice, sì che perfino la rappresentazione meccanica non disconosciuta « può, anche da sola », ma non deve, di per sé, « essere sufficiente a formare il convincimento del giudice ».

Dal testo dell'art. 2712 cod. civ. risultano tre dati certi. Il primo (sul quale, significativamente, concordano F. CARNELUTTI e E.T. LIEBMAN) è che « non vi sono né termini né forme particolari per il riconoscimento » (E.T. LIEBMAN, *op. cit.*, p. 120). Il secondo (ben messo in luce da E.T. LIEBMAN ed erroneamente negato da F. CARNELUTTI, che vorrebbe qui la procedura descritta negli artt. 216-220 cod. proc. civ.) è che tale procedura non è prevista. Il terzo è che il disconoscimento — ammesso in ogni fase e grado dell'istruzione probatoria di merito — può riguardare ogni aspetto della « conformità » del documento « ai fatti » che se ne assumono rappresentati (art. 2712 cod. civ.), sì che — a differenza di quel che accade per la scrittura privata (quale che sia il significato — molto controverso — del disconoscimento della « propria sottoscrizione » previsto nell'art. 214 cod. proc. civ. e quali che siano i confini tra l'impugnazione del documento e quella della dichiarazione come elemento sostanziale dell'atto documentato, ci si limita qui ad esprimere la convinzione — sufficiente a delineare, almeno nel diritto vivente, come risulta dalla giurisprudenza che si richiamerà tra breve, una sicura, e profonda, differenza tra il disconoscimento della scrittura e quello della rappresentazione meccanica in genere e del documento informatico in specie — che le alterazioni della scrittura non olografa non inerenti ad un « accordo di riempimento » del documento firmato in bianco e compiute dopo la firma senza la volontà del sottoscrittore vanno dedotte con querela di falso, sul che è ferma la giurisprudenza della Cassazione: vedi le sentenze 3 luglio 1957, n. 2582; 12 settembre 1957, n. 3480; 6 febbraio 1978, n. 534, in *Foro it.*, 1978, I, col. 1463 ss., che — *Foro it.*, cit., col. 1468, 1469 — conferma la deducibilità solo con querela di falso

della « alterazione della scrittura » diversa dal caso dell'errore sulla dichiarazione scritta da altri per incarico del sottoscrittore) — riconosciuta o accertata dal giudice l'identità dell'autore della documentazione meccanica, costui non subisce la « prova legale », « fino a querela di falso » (art. 2702 cod. civ.) che è sua la dichiarazione rappresentata dal documento, ma può ancora contestare tale circostanza in ogni fase di merito.

La mancanza, ora constatata, delle speciali procedure di disconoscimento e di verifica previste per la scrittura privata e il principio generale, su richiamato (n. 3), della libera valutazione delle prove consentono, poi, di affermare con certezza che le rappresentazioni meccaniche in discorso (e quindi gli elaborati informatici qui oggetto di esame) non sono atte a produrre, né sulla identificazione del loro autore né sulla loro conformità alle dichiarazioni che si assumono da loro rappresentate, « la prova legale » fino a querela di falso descritta nell'art. 2702 cod. civ., efficace cioè per ogni giudice e non solo per i singoli giudici davanti ai quali non sia stato riconosciuto o dai quali sia stato « verificato » il documento.

Ma — ferme le differenze, ora rilevate, con la scrittura privata in ordine ai tempi, modi ed oggetti del disconoscimento e della verifica e all'efficacia extraprocessuale della « prova legale » — per tutti gli altri aspetti, di procedura e di efficacia, è innegabile l'affinità giuridica tra quella scrittura e i documenti in esame.

In primo luogo, è impossibile sopprimere, con E.T. LIEBMAN, ogni significato della « piena prova » che, nel discorso dell'art. 2712 cod. civ., inerisce alla rappresentazione meccanica non disconosciuta (discorso che significativamente lo stesso E.T. LIEBMAN, *op. cit.*, p. 120, definisce di « formulazione un poco incauta », mentre V. ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, I, ed. Jovene, Napoli, 1979, p. 695 — pur esigendo, per la « prova legale » inerente ai documenti in esame un esplicito riconoscimento che non trova riscontro nella legge — ben chiarisce che quella prova legale (« non consente che il giudice ponga a base della propria decisione la rappresentazione di fatti o cose, che diverga dalla rappresentazione dei medesimi, espressa nella riproduzione meccanica esibita »). Basti pensare che quella « piena prova » preclude sicuramente al giudice — perfino di fronte al contumace contro il quale sia prodotta la rappresentazione meccanica — l'esercizio del potere officioso di disporre, in ordine all'attendibilità di tal prova, una consulenza tecnica *ex art.* 61 cod. proc. civ. o un esperimento tecnico *ex art.* 261 cod. proc. civ. (v., implicitamente ma chiaramente, in tal senso Cass. 10 ottobre 1967, n. 2386, in *Foro it.*, 1968, I, col. 469 ss.). A questo punto è chiaro che il documento meccanico prodotto da una parte in giudizio è prova legale, nei confronti della controparte che non lo disconosce, dei fatti da esso rappresentati (vedi in tal senso la citata Cass. n. 2386 del 1967), sia pure — a differenza delle « prove scritte » — con efficacia limitata a quel singolo giudizio; e non è meno chiaro che — nel silenzio della legge sulle conseguenze

processuali del disconoscimento — il documento meccanico disconosciuto non può, come prova, « resistere » più della scrittura privata disconosciuta, alla cui efficacia è, nel singolo giudizio, esplicitamente equiparato dalla legge, come s'è visto: tanto più che, ancora per legge — come pure s'è visto — la scrittura privata è una prova « più forte » del documento meccanico.

È necessario dunque tornare *in parte qua* all'analogia carneltiana col disconoscimento e con la verifica della scrittura e svolgerla nelle seguenti direzioni:

A) Il disconoscimento della rappresentazione meccanica, come quello della scrittura privata, priva il documento d'ogni qualità giuridica di prova (questa conseguenza del disconoscimento della scrittura privata — pacifica in giurisprudenza e in dottrina — risulta evidente dall'onere dell'istanza di verifica imposto — art. 216, comma 1 cod. proc. civ. — alla « parte che intende valersi della scrittura disconosciuta »: vedi per tutti V. DENTI, *Verificazione della scrittura privata*, voce del *Noviss. Dig. it.*, vol. XX, ed. UTET, Torino, 1975, p. 670 ss., e dottrina e giurisprudenza *ivi cit.*), sì che esso non può neppure essere valutato liberamente (v. V. ANDRIOLI, *op. cit.*, p. 684).

B) L'intento di valersi del documento meccanico disconosciuto — che la parte, la quale ha prodotto la rappresentazione meccanica può qui manifestare, per i motivi già accennati, senza alcuna formalità di « istanza di verifica » e perciò anche implicitamente, in ogni deduzione difensiva o istanza istruttoria — pone il detto documento non « nella folla delle prove, soggette al prudente apprezzamento del giudice » (così V. ANDRIOLI, *op. cit.*, p. 695), ma nella stessa situazione processuale della scrittura soggetta a verifica, che certamente, e necessariamente, è essa medesima una delle prove che il giudice deve valutare per decidere sulla sua autenticità o no, ma non può — come può invece, di regola, ogni prova valutabile *ex art.* 116, comma 1 cod. proc. civ. — di per sé sola fondare il convincimento del decidente, giacché la legge impone qui che il giudice si serva per tale convincimento — su istanza di parte (art. 216, comma 1 cod. proc. civ.) o, se occorre, anche d'ufficio (artt. 217, 218, 219 cod. proc. civ.) — di mezzi istruttori, inclusa la consulenza tecnica, diversi dalla contestata scrittura.

La *ratio* di questa minore « forza di convincimento » della scrittura rispetto alla generalità delle prove « liberamente valutabili » sembra si debba rinvenire in ciò che si tratta di una prova « precostituita privatamente » al processo, cioè formata senza le garanzie di contraddittoria e paritaria difesa, che assistono l'assunzione delle prove nell'istruzione giudiziaria, e senza quella dell'imparziale cooperazione del pubblico ufficiale, che concorre a dar vita agli « atti pubblici », onde al legislatore è apparso giusto (e, dopo il 1° gennaio 1948, si può ben aggiungere più adeguato al « rafforzamento » di quelle garanzie attuato con l'art. 24, comma 2 della Costituzione) che mentre il non disconoscimento del controinteressato conferi-

sce al documento la forza di « prova legale », lo stesso documento sia « verificato » con prove assunte con metodo processuale, donde la correttezza dell'opinione (espressa da uno dei più profondi studiosi della materia: V. DENTI, *op. cit.*, p. 672) che gli strumenti processuali del disconoscimento e della verifica si debbano adoperare — si potrebbe pur dire a maggior ragione — anche per i documenti scritti « privati » previsti negli artt. 2707 e 2708 cod. civ. e, sembra doversi aggiungere, per tutti gli altri documenti scritti privati precostituiti al processo, come quelli previsti negli artt. 2709 e 2710 cod. civ., anche se non muniti dell'efficacia di « prova legale » inerente alla scrittura privata in « senso proprio ».

A questo punto è chiaro che la *ratio* ora individuata vale in pieno per le rappresentazioni meccaniche previste nell'art. 2712 cod. civ., sia quando fanno « piena prova » nei sensi già chiariti sia quando esse vengono usate per le documentazioni private, non munite di efficacia di prova legale, di cui s'è detto poc'anzi (uso che sembra possibile data l'estensione dell'analogia, di cui si dirà, tra le prove scritte e le stesse rappresentazioni meccaniche).

Lo ha detto, del resto, in ordine alla « piena prova » e al « disconoscimento » previsti nell'art. 2712 cod. civ., la Cassazione (citata sentenza n. 2386 del 1967) quando ha deciso che solo il mancato disconoscimento di un film prodotto in giudizio rendeva legittimo il convincimento del giudice fondato sulla proiezione in camera di consiglio dello stesso film anziché sulla sua « verifica » con esperimento tecnico ex art. 261 cod. proc. civ. o con altri mezzi di contraddittoria istruzione probatoria.

Sembra, perciò, che di fronte a contestazione giudiziaria della genuinità delle risultanze della documentazione informatica non sia corretto un accertamento positivo delle dette risultanze fondato solo sul « prudente apprezzamento » (art. 116, comma 1 cod. proc. civ.) — anche in virtù di « regole di esperienza » — di quella documentazione e che per tale accertamento sia necessaria una concreta « verifica » con altri mezzi istruttori e in specie consulenze o esperimenti tecnici.

6. Si è visto (n. 5) che la « piena prova » delle rappresentazioni meccaniche — nel contenuto (anche se non nell'estensione fuori del singolo giudizio in cui il documento è prodotto) — è in tutto identica all'effetto delle « prove legali scritte » (v. ancora la citata Cass. n. 2386 del 1967). E questa constatazione ha conseguenze concrete di notevole rilievo.

Occorre, in primo luogo, aver presente che il codice civile (artt. 2699-2729), nel porre limiti di « prova legale » al principio del « prudente apprezzamento » (art. 116, comma 1 cod. proc. civ.) e alla stessa ammissibilità di alcune prove, definisce le prove diverse dalla confessione e dal giuramento (e queste due sono sicuramente estranee alla materia qui esaminata) come documentali, testimoniali e presuntive, ignorando ogni altra classificazione, e impone perciò, a

chi vuol vedere se e come quei limiti operino in riguardo ad una prova, di « sistemare » questa in una delle categorie normative enunciate poc' anzi; si che, ad esempio, se il fatto da provare ex art. 2712 cod. civ. si dovesse considerare come un « fatto ignorato » argomentato dall' « esame tecnico » (« fatto noto ») della « rappresentazione meccanica » (con ragionamento analogo a quello che si svolge non di rado per i fatti che si desumono da una relazione di consulente o dall'esito di un esperimento ex art. 261 cod. proc. civ.), tal prova sarebbe « presuntiva » a norma degli artt. 2727 e 2729, comma 1 cod. civ. e perciò — ancora ad esempio — sottoposta al divieto — temperato dagli artt. 2721, comma 2 e 2724, comma 1 cod. civ. ma non irrilevante per le concrete utilità ed efficienza della prova — di « presumere » (art. 2721, comma 1 e 2729, comma 2 cod. civ.) contratti e atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale (art. 1324 cod. civ.) con oggetto di valore superiore a L. 5.000.

Ora, la parziale equivalenza di efficacia tra la « piena prova » inerente alle rappresentazioni meccaniche e le « prove legali scritte » — che si spera di aver dimostrato (n. 5) — concorre decisamente, con la collocazione dell'art. 2712 sotto il capo (II del titolo II del libro VI) del codice civile « delle prove documentali » e con il « significato proprio » (art. 12, comma 1 preleggi) della parola documento nel linguaggio comune (nel quale per documenti s'intendono cose o segni destinati o idonei a rappresentare un'altra cosa o un fatto), a classificare come prove documentali, nel vigente sistema delle prove civili, le rappresentazioni meccaniche e quindi a sottrarle ai divieti e ai limiti posti dalla legge per le prove presuntive, fugando, con ciò, ogni dubbio sulla piena idoneità, dei documenti informatici a provare contratti e atti, quale che sia il valore del loro oggetto.

7. La « lacuna », che si rinviene nella legge, quando parla di contratti, e perciò anche di atti (art. 1324 cod. civ.), che devono essere provati per iscritto, ma nel fissare i limiti all'ammissibilità di prove, esclude, per i detti contratti o atti, solo quelle testimoniali e presuntive (artt. 2725, 2729, comma 2 cod. civ.), sembra si possa « colmare » equiparando le rappresentazioni meccaniche alle prove scritte — alle quali, come si spera di aver chiarito, sono ben più affini, nel sistema positivo, che non alle presunzioni — e perciò ritenendo che quei contratti e atti possono essere efficacemente provati anche dalle rappresentazioni meccaniche e in specie dai documenti informatici (si è rilevato in dottrina — v. spec. F. CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, ed. Foro italiano, Roma, 1956, vol. I, p. 157, e vol. II, p. 71 — che la legge usa con scarsa coerenza e precisione le parole « documento » e « prova scritta », dimenticando spesso che « vi sono dei documenti privati, che non sono scritture »: F. CARNELUTTI, *op. ult. cit.*, vol. II, p. 71).

È opportuno chiarire che all'interpretazione ora proposta non è di ostacolo il divieto — su richiamato (n. 3) — di applicare analogicamente norme che escludono o limitano il principio generale del libero



apprezzamento giudiziario della prova, giacché qui tale principio riceve non restrizione ma espansione: da un lato non si « crea » una « prova legale » vincolante ogni giudice dell'atto provato, d'altro lato, sottraendo i documenti meccanici alle inammissibilità disposte negli artt. 2721-2796 e 2729, comma 2 cod. civ., si dà a tali divieti un'interpretazione « restrittiva » conforme al loro già constatato carattere eccezionale.